

<del>SN</del>	CON	COMUNE di SANDRIGO	SRG	MAN
ASS	URP	Art. 4 L. 241/90 Si trasmette per l'esecuzione.	TRI	LLP
<del>SEG</del>	SPU	13 APR. 2022	CCM	ECO
SSD	SAS		SEP	INF
<del>SSG</del>	BIB	N° Prot. 6435	LEG	RSU

Alla c. a.  
del Sindaco e della Giunta del Comune di Sandrigo  
e p.c. al Segretario Comunale

Sandrigo, 13 aprile 2022

**Appello al Parlamento per l'approvazione di una legge sul fine vita.**  
*Mozione ai sensi dell'art. 50 del regolamento del Consiglio.*

**PREMESSO CHE**

- lo Statuto del Comune di Sandrigo all'art. 5 co. 2 (Finalità e obiettivi) stabilisce che: *"Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana"*;
- la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 consente il rifiuto delle cure – specificatamente per evitare l'accanimento terapeutico – e dunque una forma di eutanasia passiva, permettendo l'interruzione di ogni trattamento anche salva vita, grazie alla compilazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, note come "testamento biologico", che attestino le volontà della persona in caso di coma irreversibile. Questa legge tutela il diritto all'autodeterminazione e alla dignità della persona nel rispetto dell'art. 32 co. 2 della Costituzione Italiana che afferma: *"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, in riferimento al caso Cappato – Antoniani ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio), nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli"*; in questo modo, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla legge sul consenso libero e informato sopra ricordata (Legge 219/2017);
- dopo anni dalla prima proposta di legge di iniziativa popolare presentata il 13 settembre del 2013, e mai discussa, non è più rinviabile una decisione sul tema del

fine vita da parte del Parlamento che ha la funzione, che è anche dovere, di legiferare, come sollecitato dalla stessa Corte Costituzionale che nel comunicato del 25 settembre 2019 si pronunciava *"in attesa di un indispensabile intervento del legislatore"* e, di nuovo, nella recente sentenza pubblicata il 2 marzo 2022 (n. 50/2022) ricorda *"l'inerzia del legislatore nel disciplinare la materia delle scelte di fine vita"*.

### **CONSIDERATO CHE**

- le malattie terminali generano estrema sofferenza per i pazienti ed anche per chi sta loro accanto, diventando, a volte, forme di vera tortura;
- il tema del fine vita, con le particolari situazioni di sofferenza che può implicare, sarà ancor più tema urgente in futuro, perché l'efficacia delle cure mediche potrà garantire un'aspettativa di vita sempre più lunga;
- con l'intenzione di rispettare l'autodeterminazione e la dignità della persona, l'eutanasia è stata legalizzata da diversi Paesi europei tra cui Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Germania, Svizzera, mentre anche in Francia e in Gran Bretagna si sta procedendo a vario titolo a disciplinare il fine vita;
- i dati del 2019 dell'Istituto di Ricerca sull'Opinione degli italiani EURISPES, mostrano che oltre il 70% degli italiani è favorevole al ricorso alla pratica dell'eutanasia in caso di coma irreversibile o di dolori insostenibili dovuti a malattia terminale;
- secondo una stima dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri l'eutanasia clandestina è un fenomeno ampiamente diffuso in Italia che coinvolge diverse migliaia di persone ogni anno;
- oltre 1.240.000 cittadini italiani nei mesi scorsi hanno firmato, ed anche nel nostro comune, il quesito referendario richiedente la abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente), mostrando molto interesse alla proposta. Tale referendum non è stato ammesso al voto dalla Corte Costituzionale in quanto: *"a seguito della abrogazione della norma sull'omicidio del consenziente non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili"* (comunicato del 15 febbraio 2022).

### **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- la decisione presa dalla Consulta il 15 febbraio 2022 sull'inammissibilità del quesito referendario proposto non deve essere, in nessun modo, utilizzata o intesa per negare la necessità e l'urgenza di una legge sul fine vita, senza trascurare il possibile ruolo delle cure palliative;

- la necessità e l'urgenza di una legge sul fine vita sono coerenti con quanto più volte ribadito dalla stessa Consulta che ha indicato sul tema alcuni parametri di riferimento fondamentali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA**

- ad attivarsi presso il Parlamento – che il 10 marzo 2022 ha approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati una legge in materia di morte volontaria medicalmente assistita – e presso ogni altra competente sede, per sostenere con forza la necessità e l'urgenza di approvare definitivamente una legge sulle scelte di fine vita che ne definisca e disciplini con chiarezza requisiti e modalità.

Paolo Dagli Orti Marcon



